

## **Richiesta di pagamento differenze retributive e valenza probatoria dei verbali di accertamento Inps, il Tribunale di Bologna Sez. Lavoro si esprime con sentenza n. 157/2015**

Il Tribunale di Bologna veniva adito da due lavoratori, i quali chiedevano che venisse ingiunto alla Società datrice di lavoro di pagare loro differenze retributive, ferie, permessi, straordinari, tredicesime, quattordicesime ecc. Alla base dei ricorsi depositati dinanzi al Giudice felsineo venivano posti i verbali di accertamento svolti dall'Inps, il quale, a fronte di un inquadramento formale part-time, aveva riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro full-time tra le parti, quantificando altresì il credito dei due lavoratori.

I decreti ingiuntivi venivano concessi esclusivamente sugli esiti del verbale di accertamento ispettivo INPS, dal quale emergeva come il verbalizzante avesse fondato tali esiti esclusivamente sulle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori opposti.

Nei giudizi di opposizione promossi dalla Società datrice di lavoro, il Tribunale di Bologna, previa riunione degli stessi, richiamava un costante orientamento della Suprema Corte, per il quale *"Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche"* e ancora "I verbali redatti da pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi, mentre fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, non hanno invece alcun valore precostituito, neanche di presunzione semplice,

*riguardo alle altre circostanze in detti verbali indicate o riferite, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, offerte anche dai suddetti verbali, e può valutare nel suo libero e prudente apprezzamento (ex art. 116 cod. proc. civ.) l'importanza da conferire a dette circostanze per determinare l'eventuale rilevanza delle stesse ai fini probatori, senza però potere attribuire ad esse il valore di un vero e proprio accertamento in punto di fatto, dal quale conseguirebbe, inammissibilmente, l'onere, a carico della parte che l'Ente previdenziale ritiene obbligata, di fornire la prova della insussistenza dei fatti a lei contestati. Ne consegue che ben può la valutazione del complesso delle risultanze probatorie operata direttamente dal giudice risultare in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo (Cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. N. 23800 del 7.11.2014; Cass., Sez. lav., sent. n. 17555 del 2002).*

Partendo dal suddetto orientamento della Corte di legittimità, il Tribunale di Bologna rilevava che nella fattispecie portata alla sua attenzione l'Ispettore Inps, in sede di accertamento, aveva appreso e verbalizzato tutte circostanze riferitegli *de relato*, peraltro dagli stessi lavoratori. Tali circostanze erano state tutte contestate dalla Società datrice di lavoro nei giudizi di opposizione (poi riuniti), all'interno dei quali gli opposti non riuscivano a provare in alcun modo i loro crediti, se non avvalendosi di ulteriori testimonianze *de relato*.

Riguardo alle testimonianze che i lavoratori stessi avevano reso, invece, il Tribunale di Bologna differenziava tra incapacità a testimoniare ed inattendibilità, richiamando all'uopo principi espressi dalla Suprema Corte, secondo cui *"la valutazione in ordine all'attendibilità di un testimone deve avvenire soprattutto in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto, in quest'ultima ipotesi, il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonei a fornire una valida testimonianza laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che*

*potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferma alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e la completezza delle dichiarazioni, le possibili contraddizioni ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite" (Cass. n. 16529/2004; n. 27722/2005; n. 12362/2006; n. 7763/2010; n. 20731/2007).*

Sulla base di tali principi il Giudice Felsineo riteneva che le testimonianze rese dagli opposti andavano ritenute inattendibili, in quanto gli stessi erano entrambi portatori di un interesse di fatto all'esito a loro favorevole del procedimento. Venivano dunque accolte le opposizioni a decreto ingiuntivo per " un'evidente carenza di prova dell'effettiva sussistenza dei fatti e delle circostanze così come verbalizzate e attestate" .

AVVOCATO ARMANDO CRISTAGNA